

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 25 ottobre 2023, n. 12

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2022, PARI A EURO 170.927.484,44, COME DERIVANTE DALLA DECISIONE DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO, AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMI 12 E 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) E SUCCESSIVE MODIFICHE

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 25 ottobre 2023 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 12

concernente:

“PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2022, PARI A EURO 170.927.484,44, COME DERIVANTE DALLA DECISIONE DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO, AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 42, COMMI 12 E 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, e relativi principi applicativi;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023);
- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127 (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133 (Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011);
- VISTA la nota del Direttore generale, prot. n. 866060 del 1° agosto 2023, con la quale sono fornite le ulteriori indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;
- VISTA la legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie);
- VISTO l'articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“(...) Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”*;
- VISTO l'articolo 42, comma 13, del d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“la deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.”*;

VISTO il paragrafo n. 9.2.24 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce quanto segue: *“9.2.24. Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliazione/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliazione/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio”*;

VISTO il paragrafo n. 9.2.25 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce quanto segue: *“9.2.25. Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene: a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto; b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione; c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale; d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio; e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo; f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali. La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.*

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.”;

VISTO

il paragrafo n. 9.2.26 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce quanto segue: “9.2.26. *Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. A tal fine:*

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.”;

VISTO

il paragrafo n. 9.2.28 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce quanto segue: *“Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.”;*

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2023, n. 137 (Proposta di legge regionale concernente il “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022”), successivamente trasmessa alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ai fini del giudizio di parificazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

PRESO ATTO

che, in data 29 settembre 2023, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha parificato, con eccezioni, il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022, a seguito delle quali è stato determinato un complessivo peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, per euro 170.927.484,44;

- CONSIDERATO** che il complessivo peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, per euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, si compone in particolare:
- a) di euro 95.627.484,44, in riferimento al fondo per la copertura dei residui perenti;
 - b) di euro 30.300.000,00, in riferimento all'anticipazione di liquidità concessa all'ATER del Comune di Roma;
 - c) di euro 45.000.000,00, in riferimento al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie;
- DATO ATTO** che, successivamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti, la proposta di legge regionale 9 ottobre 2023, n. 95 concernente il "Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022" (deliberazione della Giunta regionale 137/2023), è stata sottoposta all'esame del Consiglio regionale, ai fini della relativa approvazione con modifiche, nella seduta del 25 ottobre 2023;
- CONSIDERATO** che, a fronte del complessivo peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, per euro 170.927.484,44 e al fine di garantirne l'adeguata copertura nel bilancio regionale 2023-2025, l'amministrazione regionale deve apportare delle variazioni di bilancio attraverso una specifica proposta di legge, sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale;
- CONSIDERATO** che al fine di garantire l'adeguata copertura nel bilancio regionale 2023-2025 del disavanzo relativo al peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, per euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, è intenzione dell'amministrazione regionale provvedere, nell'ambito della proposta di legge sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, alle variazioni di bilancio per euro 91.727.484,44, per l'anno 2023, per euro 36.000.000,00, per l'anno 2024 e per euro 43.200.000,00, per l'anno 2025;
- CONSIDERATO** che le variazioni di bilancio predette, pari euro 91.727.484,44, per l'anno 2023, euro 36.000.000,00, per l'anno 2024 ed euro 43.200.000,00, per l'anno 2025 possono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011 e dei paragrafi dal n. 9.2.24 al n. 9.2.28, dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ai sensi delle quali il ricorso al ripiano dal disavanzo di amministrazione anche a valere sugli esercizi 2024 e 2025, è subordinato:
- a) all'avvenuto e dimostrato ripiano dei disavanzi esistenti e pregressi, in riferimento alla quota applicata nel 2022;

b) alla individuazione dei provvedimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'importo del nuovo disavanzo oggetto del piano di rientro;

- VISTA** la legge regionale 21 marzo 2022, n. 5 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche), con la quale si è provveduto a dare copertura finanziaria alla quota residuale del disavanzo emerso nel 2020 a seguito degli adeguamenti alla decisione di parifica della Corte dei conti;
- CONSIDERATO** in particolare, che, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 5/2022, è stata istituita la voce di spesa denominata "Disavanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011" (capitolo U0000000016), il cui stanziamento, pari a euro 236.825.621,41, per l'anno 2022, è derivante dalle riduzioni di spesa dei capitoli indicati nell'allegato A alla medesima legge;
- VISTA** la deliberazione consiliare 15 giugno 2022, n. 122 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), nell'ambito della quale, a fronte del predetto disavanzo, è prevista una rata annuale pari a euro 36.836.560,87, per gli anni dal 2022 al 2028, e a euro 20.506.284,92, per l'anno 2029, alla cui copertura si provvede attraverso i risparmi derivanti dalle operazioni di ristrutturazione del debito;
- CONSIDERATO** che, dalle risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2022, la rata annuale del disavanzo al 31 dicembre 2014, pari a euro 36.836.560,87, è stata interamente ripianata, utilizzando, a tal fine e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione consiliare 5/2022, i risparmi derivanti dalle operazioni di ristrutturazione del debito;
- CONSIDERATO** pertanto, che, al momento dell'adozione del presente atto, i disavanzi applicati nel 2022 per come sopra indicati risultano interamente ripianati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011 e dei paragrafi dal n. 9.2.24 al n. 9.2.28, dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- CONSIDERATO** che, come più volte sopra evidenziato, il disavanzo relativo al peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, è pari a euro 170.927.484,44 e alla relativa copertura nel bilancio regionale 2023-2025, da effettuarsi con la citata proposta di legge sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, si provvede:

- a) per euro 91.727.484,44, a valere sull'annualità 2023, corrispondenti, rispettivamente, per euro 45.000.000,00, al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, per euro 30.300.000,00, all'anticipazione di liquidità concessa all'ATER del Comune di Roma e per euro 16.427.484,44 al fondo per la copertura dei residui perenti;
- b) per euro 36.000.000,00, a valere sull'annualità 2024, corrispondenti al fondo per la copertura dei residui perenti;
- c) per euro 43.200.000,00, a valere sull'annualità 2025, corrispondenti al fondo per la copertura dei residui perenti;

CONSIDERATO che, in riferimento alla copertura finanziaria sopra citata, si provvede, specificatamente:

- a) per l'anno 2023, per un importo pari a euro 91.727.484,44:
 - 1) per euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, svincolate in favore del bilancio regionale a seguito della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) Regione Lazio del 26 settembre 2023, da versare all'entrata della Regione nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (capitolo E0000121527);
 - 2) per complessivi euro 17.101.012,80, attraverso le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 (rispettivamente, per euro 1.966.883,98, dal capitolo U0000D41920 e per euro 15.134.128,82, dal capitolo U0000D41922);
 - 3) per euro 8.198.987,20, a valere sulle somme restituite da parte di Lazio Innova S.p.A. (come da determina di accertamento 25 settembre 2023, n. G12568), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, nell'ambito della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie" (capitolo E0000331568);
 - 4) per complessivi euro 16.427.484,44, attraverso la riduzione degli stanziamenti dei fondi per il pagamento dei residui perenti per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" (rispettivamente, per euro 9.500.000,00 dal capitolo U0000T21501 del titolo 1 e per euro 6.927.484,44 dal capitolo U0000T22501 del titolo 2);
- b) per l'anno 2024, per un importo pari a euro 36.000.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 (capitolo U0000T22501);

c) per l'anno 2025, per un importo pari a euro 43.200.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 (capitolo U0000T22501);

CONSIDERATO che, all'interno del bilancio regionale 2023-2025, i capitoli di spesa previsti in riduzione U0000D41920, U0000D41922, U0000T21501 e U0000T22501, a copertura del peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022 come sopra evidenziato, sono alimentati attraverso le entrate correnti della Regione iscritte nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa";

CONSIDERATO che nella proposta di legge sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, finalizzata alla copertura finanziaria del disavanzo relativo al peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con apposita variazione di bilancio si provvede all'incremento per complessivi euro 91.727.484,44, per il 2023, euro 36.000.000,00, per il 2024 ed euro 43.200.000,00, per il 2025, dello stanziamento del capitolo U0000000016, denominato: "Disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011", a valere sulle risorse come sopra evidenziate;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022 di cui alla tabella sottostante e, nel contempo, ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del d.lgs. 118/2011, assumere l'impegno ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo:

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2022, COME DERIVANTE DALLA DECISIONE DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO, AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO 2022	
Disavanzo oggetto del piano di rientro	€ 170.927.484,44.
Composizione del disavanzo oggetto del piano di rientro	<p>a) euro 95.627.484,44, in riferimento al fondo per la copertura dei residui perenti;</p> <p>b) euro 30.300.000,00, in riferimento all'anticipazione di liquidità concessa all'ATER del Comune di Roma;</p> <p>c) euro 45.000.000,00, in riferimento al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla</p>

	ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.
Durata del piano	tre anni: 2023, 2024 e 2025.
Quota annuale	€ 91.727.484,44, anno 2023; € 36.000.000,00, anno 2024; € 43.200.000,00, anno 2025.
Composizione della quota annuale	<u>Anno 2023, € 91.727.484,44:</u> a) euro 45.000.000,00, riferiti al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie; b) euro 30.300.000,00, riferiti all'anticipazione di liquidità concessa all'ATER del Comune di Roma; c) euro 16.427.484,44, riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.
	<u>Anno 2024, € 36.000.000,00:</u> riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.
	<u>Anno 2025, € 43.200.000,00:</u> riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.
Strumenti di copertura	<u>Anno 2023:</u> a) per euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da versare nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (capitolo E0000121527); b) per complessivi euro 17.101.012,80, attraverso le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 (rispettivamente, per euro 1.966.883,98, dal capitolo U0000D41920 e per euro 15.134.128,82, dal capitolo U0000D41922), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"; c) per euro 8.198.987,20, a valere sulle somme restituite da parte di Lazio Innova S.p.A. (come da determina di accertamento 25 settembre 2023, n. G12568), ai sensi dell'articolo 7 della legge

	<p>regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, nell'ambito della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie" (capitolo E0000331568);</p> <p>d) per complessivi euro 16.427.484,44, attraverso la riduzione degli stanziamenti dei fondi per il pagamento dei residui perenti per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" (rispettivamente, per euro 9.500.000,00 dal capitolo U0000T21501 del titolo 1 e per euro 6.927.484,44 dal capitolo U0000T22501 del titolo 2), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa";</p>
	<p><u>Anno 2024:</u></p> <p>per euro 36.000.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 (capitolo U0000T22501), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".</p>
	<p><u>Anno 2025:</u></p> <p>per euro 43.200.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 (capitolo U0000T22501), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".</p>

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 23 ottobre 2023;

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa, che formano parte integrante della presente deliberazione, di approvare il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022 di cui alla tabella sottostante e, nel contempo, ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del d.lgs. 118/2011, assumere l'impegno ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo:

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2022, COME DERIVANTE DALLA DECISIONE DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO, AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO 2022	
Disavanzo oggetto del piano di rientro	€ 170.927.484,44.
Composizione del disavanzo oggetto del piano di rientro	a) euro 95.627.484,44, in riferimento al fondo per la copertura dei residui perenti; b) euro 30.300.000,00, in riferimento all'anticipazione di liquidità concessa all'ATER del Comune di Roma; c) euro 45.000.000,00, in riferimento al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.
Durata del piano	tre anni: 2023, 2024 e 2025.
Quota annuale	€ 91.727.484,44, anno 2023; € 36.000.000,00, anno 2024; € 43.200.000,00, anno 2025.
Composizione della quota annuale	<u>Anno 2023, € 91.727.484,44:</u> a) euro 45.000.000,00, riferiti al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie; b) euro 30.300.000,00, riferiti all'anticipazione di liquidità concessa all'ATER del Comune di Roma; c) euro 16.427.484,44, riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.

	<p><u>Anno 2024, € 36.000.000,00:</u> riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.</p>
	<p><u>Anno 2025, € 43.200.000,00:</u> riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.</p>
Strumenti di copertura	<p><u>Anno 2023:</u></p> <p>a) per euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da versare nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” (capitolo E0000121527);</p> <p>b) per complessivi euro 17.101.012,80, attraverso le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 (rispettivamente, per euro 1.966.883,98, dal capitolo U0000D41920 e per euro 15.134.128,82, dal capitolo U0000D41922), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”;</p> <p>c) per euro 8.198.987,20, a valere sulle somme restituite da parte di Lazio Innova S.p.A. (come da determina di accertamento 25 settembre 2023, n. G12568), ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, nell’ambito della tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” (capitolo E0000331568);</p> <p>d) per complessivi euro 16.427.484,44, attraverso la riduzione degli stanziamenti dei fondi per il pagamento dei residui perenti per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” (rispettivamente, per euro 9.500.000,00 dal capitolo U0000T21501 del titolo 1 e per euro 6.927.484,44 dal capitolo U0000T22501 del titolo 2), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”;</p>

	<p><u>Anno 2024:</u> per euro 36.000.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 (capitolo U0000T22501), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.</p>
	<p><u>Anno 2025:</u> per euro 43.200.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 (capitolo U0000T22501), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.</p>

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE
(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 15 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Ing. Vincenzo Ialongo)

Firmato digitalmente Vincenzo Ialongo

AT